

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 725

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PROVANTINI, CERRINA FERONI, BIRARDI, BORGHINI,  
MACCIOTTA, ALASIA, PICCHETTI, MARRUCCI**

*Presentata il 26 ottobre 1983*

Misure per agevolare la formazione di cooperative  
tra lavoratori nelle imprese in crisi

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il giorno 11 novembre 1982, l'allora ministro per l'industria, senatore Marcora presentava alla Camera il disegno di legge « Misure a salvaguardia dei livelli di occupazione », relativo al sostegno per la formazione di cooperative tra lavoratori nelle imprese in crisi. Si trattava di un provvedimento assai atteso, che - ci pare giusto ricordarlo con le stesse parole della rela-

zione - intendeva rispondere a tre esigenze fondamentali: « partecipazione alla gestione della ricchezza del fattore lavoro », « salvaguardia di una giusta dimensione imprenditoriale tra la grande e la piccola impresa », « recupero di manodopera altrimenti non utilizzabile, sottraendola alla mera assistenza ».

La discussione parlamentare sul disegno di legge Marcora ebbe appena inizio

presso la commissione industria della Camera e fu poi interrotta a causa della fine anticipata dell'VIII legislatura.

Abbiamo atteso inutilmente che il nuovo Governo della IX legislatura facesse propria l'ispirazione del senatore Marcora e presentasse al Parlamento analogo disegno di legge. Lo stesso ministro dell'industria, interrogato in proposito nel corso dell'audizione presso la commissione industria del 13 ottobre u.s., non ha fornito alcuna risposta, avvalorando con il silenzio almeno lo stato di incertezza intorno a questa materia (riflesso di una più generale confusione sugli strumenti di intervento nella crisi di impresa) e palesando un vero e proprio arretramento rispetto alle posizioni ufficiali di precedenti governi.

In una situazione industriale e occupazionale del Paese in cui le esigenze poste a fondamento del disegno di legge Marcora si sono ancor più accentuate, il gruppo comunista della Camera ritiene necessario e doveroso presentare, con propria iniziativa, quello stesso testo: per stimolare Governo e Parlamento a pronunciarsi su una materia di così grande rilevanza e attualità, confidando che l'identità della proposta con il decaduto disegno di legge consenta un *iter* della discussione rapido e conclusivo.

Duplici è, per noi, l'esigenza che il Parlamento approvi rapidamente una legge per il sostegno alla formazione delle cooperative tra lavoratori nelle imprese in crisi:

a) anzitutto perché questo strumento può rappresentare un'utile e talora necessaria alternativa ad altre forme di interventi nella crisi di impresa (che pure debbono essere profondamente riformati e coordinati), stimolando la partecipazione dei lavoratori al rilevamento e alla gestione di imprese in crisi ma risanabili e fornendo loro i necessari supporti finanziari e organizzativi;

b) in secondo luogo perché - anche sulla base di una legittima aspettativa generata dalla presentazione del disegno di legge Marcora e dagli affida-

menti forniti dai ministri dell'industria nel corso di numerose vertenze aziendali - non poche sono le cooperative tra lavoratori sorte in questo periodo che oggi rischiano, in assenza di un quadro di riferimento, la dissoluzione o la permanente precarietà.

È necessario altresì sottolineare la grave e inammissibile situazione che si è determinata sotto il profilo della finanza pubblica: la legge finanziaria 1983, infatti, destinava a questo scopo, e in vista di una rapida approvazione della legge, 80 miliardi, oggi in gran parte inutilizzati e di cui lo stesso ministro dell'industria non ha saputo dare conto.

Il gruppo comunista è consapevole della necessità, diversa, e più complessiva, che sia favorita e stimolata l'espansione della cooperazione nel settore industriale, non in alternativa alla imprenditoria pubblica e privata, ma come modello di gestione complementare, capace di combinare efficacemente imprenditorialità e partecipazione dei lavoratori: obiettivo che deve tuttavia essere affidato ad iniziative legislative e politiche di altra natura e dimensione; così come siamo consapevoli che lo stesso testo da noi presentato ha bisogno di correzioni e integrazioni (noi stessi ne proponemmo alcune nel corso del dibattito nella VIII legislatura) e di un confronto - che fu allora insufficiente - con forze sociali e istituzionali (movimento cooperativo, sindacati, associazioni imprenditoriali) che potrà essere utilmente fatto nel corso dell'esame del provvedimento.

Con la presentazione della proposta di legge intendiamo muoverci secondo l'ispirazione del ministro Marcora, che condividiamo e alla cui iniziativa confermiamo oggi il nostro apprezzamento, nella ricerca ed individuazione di soluzioni alternative tra deindustrializzazione e assistenzialismo.

Trascriviamo ora di seguito l'analisi dell'articolato, così come contenuta nel disegno di legge Marcora 11 novembre 1982.

L'articolo 1 configura nelle grandi linee cooperative di produzione e lavoro, costituite da lavoratori posti in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi in varie ipotesi previste dalle leggi vigenti o comunque sottoposte a procedure concorsuali oppure da lavoratori licenziati da imprese cessate dalla loro attività, con lo scopo specifico di salvaguardare i livelli di occupazione mediante l'acquisto o l'affitto e la conseguente gestione totale o parziale delle aziende appartenenti alle suddette imprese ovvero mediante altre attività imprenditoriali sostitutive. Tali cooperative sono assoggettate ai principi della mutualità da richiamare inderogabilmente nei rispettivi statuti, alla disciplina generale vigente della cooperazione ed alla vigilanza da essa prevista. Ad esse sono consentiti i benefici previsti dagli articoli successivi.

L'articolo 2 disciplina i limiti e le modalità dei conferimenti dei soci delle cooperative di produzione e di lavoro, in imputazione ai quali è prescritta altresì la cessione necessaria da parte loro alle cooperative dei crediti di ciascuno relativi alle indennità di licenziamento maturate nel precedente rapporto di lavoro, derogandosi in tal caso anche ai limiti massimi di conferimento consentito dalla legge. Vi è poi prevista la partecipazione alle stesse cooperative di società finanziarie regionali che vale a coinvolgere nella gestione di simili imprese gli interessi economici locali maggiormente legati alla loro dimensione.

L'articolo 3, del pari, coinvolge nell'opera di fitta tessitura dello schema imprenditoriale auspicabilmente risanatore del sistema produttivo in crisi le associazioni nazionali delle cooperative debitamente riconosciute, cui è consentito di costituire società finanziarie aventi lo scopo di partecipazione alle cooperative di produzione e di lavoro col supporto e nella misura di un contributo statale previsto negli articoli successivi e soggette alla vigilanza interna ed esterna di organi statali.

L'articolo 4 prevede e disciplina un fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione, avente

amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, a carico del quale sono posti contributi a fondo perduto alle società finanziarie costituite dalle associazioni nazionali delle cooperative per la finalità esclusiva da queste perseguite e quindi commisurati al capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa, ivi compresi i crediti ceduti dai lavoratori. Si rendono applicabili a tali contributi l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 26 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, mentre le modalità di concessione ed erogazione sono differite alla disciplina da porre con decreto interministeriale.

L'articolo 5 affida al CIPI la determinazione delle direttive e dei requisiti minimi per la concessione dei benefici menzionati in relazione al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa ed in coordinazione con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali previste da leggi dello Stato o delle regioni. Esso prevede per altro che il contributo di cui all'articolo 4 sia richiesto con domanda della società finanziaria interessata accompagnata da una relazione sulla iniziativa intrapresa, ai fini della verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario. È previsto che sulla domanda ed allegata relazione la regione competente per territorio esprima il proprio motivato parere circa la validità dell'iniziativa.

L'articolo 6 affida ad un decreto ministeriale la concessione dei benefici previsti su proposta di un comitato, di cui determina la composizione in relazione agli organi dello Stato preposti alla cura degli interessi generali coinvolti, alle associazioni di categoria implicate, a capacità tecniche ritenute indispensabili. Il comitato viene posto sotto la presidenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di esso è previsto un ufficio di segreteria e la relativa allocazione.

L'articolo 7 esime i conferimenti dei soci da imposte, in quanto le somme relative siano destinate entro un biennio al-

le finalità perseguite dalle cooperative, e consente, stabilendone le modalità, una maggiorazione della detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui onere per altro è posto a carico del fondo speciale menzionato.

L'articolo 8 richiede che la sezione speciale per il credito alle cooperative presso la Banca nazionale del lavoro comunichi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i finanziamenti deliberati a favore delle cooperative di produzione e lavoro, oggetto dello schema, e consente allo stesso Ministro di in-

tegrare il fondo di dotazione di tale sezione con disponibilità del fondo speciale previsto dall'articolo 4 in misura non superiore al 25 per cento.

L'articolo 9 stabilisce il conferimento al fondo speciale, di cui all'articolo 4, di una somma complessiva, che per il 1982 è determinata in settanta miliardi di lire rapportata alle erogazioni di spesa per la cassa integrazione guadagni e quindi alle presumibili dimensioni dei conferimenti nelle costituenti cooperative. Lo stesso articolo regola la contabilità speciale relativa al fondo menzionato ed i relativi ordini di pagamento.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi, le cooperative di produzione e lavoro che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano costituite tra lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni da imprese in crisi, per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, oppure dipendenti da imprese sottoposte a procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oppure licenziati in conseguenza di cessazione dell'attività dell'impresa;

b) abbiano lo scopo di salvaguardare i livelli di occupazione mediante l'acquisto o l'affitto e la gestione anche parziale delle imprese di cui alla precedente lettera a), oppure mediante attività imprenditoriali sostitutive;

c) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente ed inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) siano iscritte nei registri delle prefetture o nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

### ART. 2.

Ciascun socio delle cooperative di cui all'articolo precedente è tenuto a conferire una quota non inferiore a due milioni di lire, di cui un milione interamente ver-

sato all'atto della costituzione e la rimanente parte entro i successivi due anni.

In ordine al conferimento di cui al precedente comma i soci della cooperativa sono tenuti a cedere alla stessa i rispettivi crediti relativi alle indennità di licenziamento maturate nel precedente rapporto di lavoro. I crediti suddetti sono utilizzati per la sottoscrizione del capitale sociale anche in deroga al limite massimo consentito dalla legge.

Possono partecipare alle cooperative di cui all'articolo 1 le società finanziarie il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51 per cento da società cooperative di produzione e di lavoro.

#### ART. 3.

Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono costituire società finanziarie allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'articolo 1 con una quota o un numero di azioni di valore nominale pari all'ammontare del contributo di cui all'articolo 4.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle società finanziarie di cui al comma precedente.

Le società finanziarie di cui ai commi precedenti devono presentare ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i rispettivi bilanci, certificati da una società di revisione autorizzata ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni.

#### ART. 4.

È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la durata di quattro anni, un « fondo

speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione » avente amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il fondo di cui al comma precedente è destinato alla concessione, alle società finanziarie e per le iniziative di cui all'articolo 1, di contributi a fondo perduto non eccedenti la misura di tre volte l'ammontare del capitale sottoscritto da ciascuna cooperativa e dei crediti ad essa ceduti dai soci lavoratori.

Le modalità di concessione e di erogazione del contributo di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

#### ART. 5.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale - CIPI - determina, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le direttive ed i requisiti minimi, con riferimento al numero dei dipendenti di ciascuna cooperativa, per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge, nonché per il coordinamento con ogni altra agevolazione alle iniziative industriali prevista da leggi dello Stato e delle regioni.

Ciascuna società finanziaria interessata richiede il contributo di cui all'articolo 4 con domanda alla quale deve essere allegata una relazione sulla iniziativa intrapresa per la verifica della convenienza dei progetti di investimento sotto i profili tecnico, economico e finanziario.

Copie della domanda e della relazione previste dal comma precedente devono essere contemporaneamente trasmesse dalla società finanziaria alla regione nel cui territorio è avviata l'iniziativa affinché esprima, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, il proprio parere motivato sulla validità imprenditoriale dell'iniziativa stessa.

## ART. 6.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta di un comitato composto:

a) dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un sottosegretario delegato, che lo presiede;

b) dal direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) da un dirigente ciascuno per il Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il Ministero del tesoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per il Ministero delle partecipazioni statali;

d) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, designato unitariamente dalle stesse;

e) da un rappresentante di ognuna delle associazioni nazionali di cui all'articolo 3;

f) da due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sono designati supplenti per i membri di cui alle lettere b) e c).

Il comitato di cui al primo comma è assistito da una segreteria istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per le esigenze di funzionamento della segreteria di cui al precedente comma il limite numerico di cui al primo comma dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è elevato di dieci unità.

## ART. 7.

Per la durata di quattro anni a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, è maggiorata, per

le cooperative di cui all'articolo 1 operanti nei territori economicamente depressi da individuarsi dal Comitato interministeriale per la politica industriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al quattro per cento della base imponibile risultante dalle fatture e dalle bollette doganali relative ad ordinativi emessi nello stesso periodo per gli acquisti e per le importazioni di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, ad eccezione di immobili, afferenti all'esercizio delle industrie manifatturiere ed estrattive, di cui ai gruppi da IV a XV della tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1974.

La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che essa sia indicata distintamente nelle annotazioni di liquidazione di cui agli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

L'onere derivante dalla maggiore detrazione di cui al secondo comma è a carico del Fondo previsto dall'articolo 4, che verserà l'importo relativo alla Tesoreria dello Stato secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica.

#### ART. 8.

La sezione speciale per il credito alle cooperative istituita presso la Banca nazionale del lavoro darà comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei finanziamenti deliberati a favore delle cooperative di cui all'articolo 1.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 6, può integrare il fondo di dotazione della sezione speciale indicata nel primo comma del presente articolo, avvalendosi delle disponibilità del fondo istituito dall'ar-

articolo 4. L'ammontare delle integrazioni non può superare complessivamente il 25 per cento delle disponibilità del fondo stesso.

#### ART. 9.

Le disponibilità esistenti sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675, per effetto anche dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59 della legge 7 agosto 1982, n. 526, sono ridotte di lire 70 miliardi. Tale somma sarà versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Al fondo di cui al precedente articolo 4 è conferita la somma di lire 70 miliardi, cui si farà fronte con le entrate di cui al precedente primo comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli ulteriori conferimenti al fondo di cui al precedente articolo 4 per gli anni successivi, si provvederà in sede di utilizzo degli speciali accantonamenti preordinati per interventi nel campo degli investimenti e dell'occupazione o, in mancanza di tali accantonamenti, attraverso apposite disposizioni da inserire nella legge finanziaria.

I conferimenti di cui al presente articolo affluiscono ad apposita contabilità speciale istituita presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 1223, lettera *b*), delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Gli ordini di pagamento sono emessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.